

Sentenza del 12 marzo 2021 – Presidente: Dott. Raffaele Del Porto – Giudice relatore: Dott. Lorenzo Lentini

La natura della responsabilità dell'amministratore ex art. 2395 c.c. è, secondo l'opinione largamente prevalente in giurisprudenza, extracontrattuale. Oggetto di risarcimento è il danno "direttamente" subito dal socio o dal terzo: infatti "[l']art. 2395 c.c. esige, ai fini dell'esercizio dell'azione di responsabilità del socio nei confronti degli amministratori, che il pregiudizio subito dal socio non sia il mero riflesso dei danni eventualmente arrecati al patrimonio sociale, ma gli derivi direttamente come conseguenza immediata del comportamento illecito degli amministratori" (Cass. n. 15220/2010).

L'inadempimento contrattuale di una società di capitali non implica automaticamente la responsabilità risarcitoria degli amministratori nei confronti dell'altro contraente ai sensi dell'art. 2395 c.c., atteso che tale responsabilità, di natura extracontrattuale, richiede la prova di una condotta dolosa o colposa degli amministratori medesimi, del danno e del nesso causale tra questa e il danno patito dal terzo contraente (Cass. n. 15822/2019).

Infatti, la responsabilità ai sensi dell'art. 2395 c.c. presuppone un fatto illecito dell'amministratore, consistente nella violazione, dolosa o colposa, di uno dei doveri inerenti alla carica gestoria, causalmente idoneo a determinare un danno che incide direttamente sul patrimonio del socio o del terzo.

Anche

a voler attribuire all'assegno una generica funzione di rafforzamento della sicurezza dei traffici commerciali, in quanto pagabile "a vista", in presenza di debiti accumulati dalla società cliente per precedenti forniture non pagate, la garanzia associata alla consegna di assegni postdatati apparirebbe oltremodo labile a qualunque fornitore non del tutto sprovvveduto: ne deriva la consapevole assunzione, da parte del fornitore, del rischio di mancato pagamento delle forniture corrispondenti agli assegni medesimi, situazione che elide il nesso di causa necessario ai fini dell'accertamento della responsabilità dell'amministratore per danno diretto procurato al terzo.

Principi

espressi a seguito del giudizio intrapreso ai sensi dell'art. 2395 c.c. dal fornitore nei confronti dell'amministratore unico della società cliente, il quale gli aveva offerto assegni postdatati a pagamento della fornitura, assegni dei quali veniva successivamente denunciato lo smarrimento da

*parte
dell'amministratore, impedendone l'incasso.*

[Sent. 12.03.2021](#)[Download](#)

(Massime a cura di Lorena Fanelli)

Sentenza del 5 marzo 2021 – Presidente: Dott. Raffaele Del Porto – Giudice relatore: Dott. Lorenzo Lentini

Nel caso di opposizione al decreto
ingiuntivo emesso nei confronti del socio di s.r.l. per il
versamento di somme
in conto capitale, la *causa petendi* attiene a rapporti sociali
nell'ambito
di società di capitali, materia di competenza delle sezioni
specializzate in
materia di impresa.

Nel giudizio di opposizione a decreto
ingiuntivo, in ipotesi di adesione della parte opposta
all'eccezione di incompetenza
formulata dalla parte opponente, il provvedimento decisorio
non può che
assumere la forma della sentenza (cfr. Cass. n. 14594/2012),
poiché l'adesione
della parte opposta all'eccezione di incompetenza formulata
dalla controparte comporta
non soltanto la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche
la revoca dell'ingiunzione,

essendo necessario un provvedimento espresso che impedisca al decreto ingiuntivo di continuare a produrre effetti in pendenza del giudizio di merito (cfr. Cass. n. 25180/2013).

I principi sono stati espressi nel giudizio di opposizione promosso dal socio di una s.r.l. in liquidazione avverso il decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, che lo condannava al pagamento immediato di una somma "a titolo di versamento in conto capitale allo scopo di rendere proporzionale alle quote sociali il contributo erogato dai soci per il sostegno delle attività imprenditoriali" della società.

L'opponente, in particolare, formulava eccezione di incompetenza basata sulla clausola compromissoria statutariamente prevista, cui aderiva la convenuta, ritualmente costituitasi.

[Sent. 05.03.2021](#)[Download](#)

(Massime a cura di Marika Lombardi)

**Decreto del 4 marzo 2021 –
Presidente: Dott.ssa
Simonetta Bruno – Giudice**

relatore: Dott. Gianluigi Canali

L'art. 160 l. fall, come modificato dal D.L. 27.6.2015 n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6.8.2015 n. 132, prevede, al quarto comma, che nei concordati non riconducibili all'art. 186-bis l. fall la proposta di concordato preventivo deve assicurare il pagamento di almeno il venti per cento dell'ammontare dei crediti chirografari. Tale disposizione deve essere interpretata secondo un criterio "intermedio", sostanzialmente ispirato alla disciplina *ante 2005* in tema di concordato per cessione dei beni, secondo cui la valutazione del giudice volta a verificare la sufficienza dei beni offerti ad assicurare il soddisfacimento dei crediti nella misura prevista dovrà essere fondata su elementi seri e concreti idonei a determinare la fondata opinione, intesa come "quasi certezza", che secondo *l'id quod plerumque accidit* la liquidazione dei beni stessi fornirà i mezzi necessari al detto soddisfacimento (conf. Cass. n. 3527/1989; Cass. n. 2809/1988; Cass. n. 3128/1973). L'assunzione di tale criterio interpretativo incide necessariamente anche sul contenuto dell'attestazione, la quale dovrà fornire elementi oggettivi che consentano di ritenere certo il risultato prospettato dal debitore.

Principi espressi nel giudizio avente ad oggetto la presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo promossa da una s.p.a. (nella quale quest'ultima aveva proposto ai creditori un piano liquidatorio che prevedeva il pagamento integrale dei crediti in prededuzione e privilegiati e il pagamento nella misura del 26,47% dei crediti chirografari). Il Tribunale dichiarava inammissibile la proposta di concordato formulata dalla s.p.a., poiché il piano proposto veniva giudicato inidoneo ad assicurare il pagamento del 20% dei crediti chirografari. Sul punto, il Tribunale rilevava le seguenti criticità:

a) con riferimento al compendio immobiliare, la carenza di manifestazione di interesse con la conseguenza che la relativa vendita sarebbe avvenuta, con ogni probabilità, con ribassi notevolmente superiori al 20% e, dunque, con impossibilità a garantire il pagamento ai creditori chirografari nella misura del 20%; b) l'incertezza in relazione all'acquisto delle rimanenze indicate dalla società proponente o, comunque, che l'acquisto potesse essere concretizzato a valori prossimi a quelli indicati dalla proponente; c) l'esistenza di crediti in relazione ai quali l'incasso risultava incerto nella misura e nei tempi indicati nella proposta.

[Decr. 4.3.2021](#)[Download](#)

(Massima a cura di Simona Becchetti)

Sentenza del 4 marzo 2021 – Giudice designato: Dott. Lorenzo Lentini

A seguito della sentenza della Corte di Giustizia UE n. C/383-18 dell'11.9.2019, il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del finanziamento include tutti i costi a carico del consumatore. Può ritenersi pertanto superato l'orientamento giurisprudenziale nazionale che, ai fini della determinazione degli effetti dell'estinzione anticipata dei rapporti di credito al consumo, distingueva tra costi *up-front* e *recurring*.

Gli eventuali collaboratori (agenti, mediatori finanziari, promotori, etc.) di cui l'intermediario si avvalga ai fini dell'offerta fuori sede dei propri prodotti o servizi non fanno venir meno il rapporto contrattuale diretto con il cliente, con la conseguenza che sono riconducibili a detto rapporto contrattuale le commissioni di mediazione pagate ai collaboratori dell'intermediario.

Principi espressi nel giudizio d'appello promosso

dal consumatore nei confronti della società finanziaria avverso la sentenza del Giudice di Pace, ai fini della restituzione del residuo delle commissioni e del premio assicurativo pagati a seguito di estinzione anticipata del finanziamento.

[Sent. 04.03.2021](#)[Download](#)

(Massime
a cura di Lorena Fanelli)

Sentenza del 4 marzo 2021 – Giudice designato: Dott. Lorenzo Lentini

L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore (cfr. Corte di Giustizia UE11.9.2019, C-383/18).

I principi sono stati espressi nel giudizio di appello promosso dalla parte mutuataria di un contratto di finanziamento (“cessione del quinto”) avverso la sentenza con cui il Giudice di Pace aveva rigettato la domanda restitutoria svolta dalla medesima nei confronti dell’intermediario finanziario ai sensi dell’art. 125-sexies T.U.B.

Con il gravame, l'appellante censurava la mancata applicazione della normativa settoriale relativa al rapporto e, in particolare, all'ipotesi di estinzione anticipata, in virtù della quale il cliente-consumatore ha diritto alla restituzione della parte "non maturata" degli oneri corrisposti in sede di conclusione del contratto ("interessi, commissioni, premi assicurativi").

[Sent. 04.03.2021](#)[Download](#)

(Massima a cura di Marika Lombardi)

Sentenza del 12 febbraio 2021 – Giudice designato: Dott. Raffaele Del Porto

In tema di contratti finanziari speculativi su valute, la mancata attivazione da parte della banca del meccanismo automatico di limitazione del rischio (c.d. di *stop loss*) in un'ipotesi di repentina cambi di prezzo e di successiva temporanea situazione di mancanza di liquidità nel mercato valutario con conseguente sospensione degli scambi non costituisce una circostanza idonea ad escludere la responsabilità della banca per la perdita subita dai sottoscrittori, costituendo, a contrario, tale circostanza indice della radicale inadeguatezza del sistema predisposto dalla stessa nell'ipotesi di situazioni di mercato, comunque non eccezionali, idonee ad accentuare il rischio cui è esposto il cliente. Ed invero, proprio in tale meccanismo il contratto trova il suo naturale elemento di equilibrio, cosicché deve ritenersi escluso che un meccanismo "che serve a chiudere una posizione al fine di evitare perdite superiori ad una soglia

prefissata, prima dell'azzeramento del margine" possa non funzionare "nella situazione in cui il cliente va maggiormente tutelato da repentini cambi di prezzo" (conf. Trib. Milano, sentenza n. 4640/2020).

Qualora il danno subito dall'investitore sia riconducibile alla mancata attivazione da parte della banca del meccanismo automatico di limitazione del rischio per l'esecuzione di operazioni finanziarie su valute connotate da elevata rischiosità, non trova applicazione l'eccezione ex art. 1225 c.c., trattandosi di un danno prevedibile.

I principi sono stati espressi nel giudizio promosso, nei confronti di una banca, dai sottoscrittori di due contratti del tipo "contract for difference" per la conclusione di operazioni di compravendita a pronti di valuta su un mercato "over the counter"; nella specie, tali contratti (i) consentivano ai sottoscrittori di effettuare operazioni sul mercato di riferimento a fronte del deposito di un margine di garanzia pari al 2% del valore complessivo degli ordinativi e (ii) prevedevano un meccanismo automatico di limitazione del rischio dell'operazione (c.d. di "stop loss"), consistente in un ordine (automatico) di chiusura dell'operazione al raggiungimento di una perdita pari all'1% della somma destinata a garanzia.

Gli attori, in particolare, lamentavano di aver subito una perdita significativamente superiore rispetto a quanto contrattualmente pattuito a causa della mancata attivazione, da parte della banca, del meccanismo di "stop loss" e chiedevano la condanna della stessa alla restituzione delle somme indebitamente addebitate.

La banca si costituiva in giudizio concludendo per il rigetto delle domande attoree e, in via subordinata, chiedendo di circoscrivere la condanna al danno risarcibile ex art. 1225 c.c. In particolare, a sostegno del rigetto delle domande attoree, la convenuta precisava che la perdita subita dagli

attori fosse riconducibile ad un evento straordinario e improvviso (nella specie, la decisione della Banca Centrale Svizzera di porre fine alla politica di difesa del tasso di cambio con eliminazione del tasso minimo del cambio Euro/Franco svizzero), che avrebbe generato una temporanea situazione di mancanza di liquidità nel mercato degli scambi delle valute, tale per cui la stessa non avrebbe potuto verificare il realizzarsi della condizione di prezzo impostata negli ordini di “stop loss” che, quindi, non si sono attivati per un certo lasso temporale.

[Sent. 12.02.2021](#)[Download](#)

(Massime a cura di Marika Lombardi)

Decreto del 12 febbraio 2021 – Presidente: Dott. Raffaele Del Porto – Giudice relatore: Dott. Lorenzo Lentini

La verifica della concreta ricorrenza
della fattispecie dell'abuso del diritto, evocata dal notaio
verbalizzante per
il diniego dell'iscrizione della deliberazione (di riduzione
del capitale
sociale per perdite nella misura di cui all'art. 2447 c.c.,
con contestuale
aumento nel rispetto del diritto di opzione e con delega al
liquidatore per
l'assegnazione della parte inoptata) assunta dall'assemblea
straordinaria di

una s.p.a. in pendenza di liquidazione, alla luce della complessità dell'accertamento della sussistenza dei suoi elementi costitutivi, esula dal controllo di legittimità spettante al notaio ai sensi dell'art. 2436 c.c., atteso che essa potrebbe difficilmente conciliarsi con la sommarietà del predetto controllo e che la deliberazione annullabile risulta comunque idonea a produrre effetti, salva la facoltà dei soci, ove legittimati, di esercitare l'azione di annullamento, entro precisi limiti temporali.

In tema di s.p.a., deve essere negata l'ammissibilità dell'iscrizione delle deliberazioni assunte dall'assemblea straordinaria in pendenza di liquidazione aventi ad oggetto la "delega al liquidatore per ulteriore aumento di capitale e/o versamenti in conto finanziamenti infruttiferi dei soci anche non in proporzione alle azioni possedute e secondo le necessità della liquidazione" e la "delega al liquidatore per l'acquisto di azioni proprie fino al 25% del capitale sociale al valore nominale ex art. 2357, comma 3, c.c.", laddove le motivazioni di tali delibere, difficilmente conciliabili con la fase liquidatoria, non siano state esplicitate nel verbale assembleare né, successivamente, nel ricorso con cui il liquidatore della società chiedeva al Tribunale di ordinarne l'iscrizione.

I principi sono stati espressi nel giudizio promosso con ricorso ai sensi dell'art. 2436, terzo comma, c.c. dal liquidatore di una s.p.a. avverso il diniego da parte del notaio all'iscrizione nel Registro delle Imprese delle deliberazioni assunte dall'assemblea straordinaria aventi ad oggetto: 1. la variazione della sede sociale; 2. la variazione dello statuto con la previsione dell'assemblea in videoconferenza; 3. la riduzione del capitale sociale per perdite a norma dell'art. 2447 c.c.; 4. l'aumento del capitale sociale con diritto di opzione; 5. la delega al liquidatore in materia di assegnazione ai soci per la parte inoptata; 6. la delega al liquidatore per un ulteriore aumento di capitale e/o per versamenti in conto finanziamenti infruttiferi dei soci, anche non in proporzione alle azioni possedute e secondo le necessità della liquidazione; 7. la delega al liquidatore per l'acquisto di azioni proprie fino al 25% del capitale sociale al valore nominale ex art. 2357, comma 3, c.c.; 8. la modifica della delibera di determinazione del compenso del liquidatore; 9. l'adeguamento dello statuto alla vigente normativa.

Con il proprio diniego all'iscrizione, il notaio verbalizzante rilevava la probabile illegittimità delle deliberazioni assunte dalla citata assemblea, sulla base delle seguenti considerazioni: (i) la "riduzione del capitale ed il suo contestuale aumento, finalizzato al

riplanamento delle perdite risultanti dalla situazione patrimoniale potrebbe essere una operazione non ammissibile o comunque inutile se posta in essere durante la fase liquidatoria"; (ii) la fattispecie "potrebbe essere ricondotta alla figura giurisprudenziale, oramai consolidata e comportante annullamento di delibera, del c.d. abuso del diritto e/o eccesso di potere della maggioranza".

Con il ricorso, il liquidatore rappresentava in particolare che il deliberato aumento di capitale fosse funzionale al reperimento di nuova liquidità per l'"indispensabile espletamento di ogni fase prevista dalla legge per la liquidazione del patrimonio sociale", in ragione del fatto che "le casse della Società (...) risultavano essere pressoché vuote".

Egli pertanto chiedeva di ordinare alla Camera di Commercio competente di procedere all'iscrizione nel Registro delle Imprese dell'integrale contenuto del verbale della predetta assemblea straordinaria.

[Decr. 12.02.2021](#)[Download](#)

(Massime a cura di Marika Lombardi)

Sentenza del 12 febbraio 2021

– Presidente: Dott. Raffaele Del Porto – Giudice relatore: Dott. Lorenzo Lentini

Il lodo irruale pronunciato secondo equità emesso a definizione dell'impugnazione della deliberazione assembleare deve ritenersi affetto da nullità per violazione dell'art. 36 del d.lgs. 5/2003, il quale, in relazione alla materia, impone una decisione arbitrale resa secondo diritto e mediante un lodo impugnabile ai sensi dell'art. 829, secondo comma, c.p.c., ossia di un lodo rituale.

I principi sono stati espressi nel giudizio promosso da una società a responsabilità limitata e da alcuni soci al fine di sentire dichiarare inesistente o nullo, ovvero in subordine di vedere annullato, il lodo irruale emesso dall'arbitro unico in forza di clausola compromissoria statutaria, a definizione dell'impugnazione della deliberazione assembleare promossa dal socio convenuto (titolare di una quota pari al 45% del capitale sociale).

Nel corso del giudizio, il giudice rilevava d'ufficio la questione di potenziale nullità della clausola compromissoria statutaria e del lodo, basato su detta clausola, per contrasto con l'art. 36 del d.lgs. 5/2003, trattandosi di lodo, in materia di validità di deliberazione

assembleare, irrituale e pronunciato secondo equità.

[Sent. 12.02.2021](#)[Download](#)

(Massima a cura di Marika Lombardi)

Ordinanza del 5 febbraio 2021

– Presidente: Dott.ssa Alessia Busato – Giudice relatore: Dott. Lorenzo Lentini

In tema di contratto di *leasing*, il ricorso al tasso sostitutivo ex art. 117 del d.lgs. 385/1993 trova applicazione nelle ipotesi, invero eccezionali, in cui non sia assolutamente determinabile il tasso di interesse del rapporto, situazione che non ricorre nel caso in cui il corrispettivo del rapporto e le altre condizioni economiche sono illustrate chiaramente nel frontespizio del contratto.

In tema di contratto di *leasing*, sotto il profilo della trasparenza, è sufficiente che il testo del contratto riporti il “tasso leasing”, mentre il t.a.e.g. va indicato solo se la parte utilizzatrice gode della disciplina di favore riservata ai consumatori; inoltre, eventuali difformità tra il tasso di leasing e quello

in concreto praticato non rappresentano vizi idonei a incidere sulla validità del contratto.

I principi sono stati espressi nel giudizio di reclamo promosso da una s.r.l., in qualità di utilizzatrice, avverso l'ordinanza che ha disposto il rilascio dell'immobile alla medesima concesso in godimento a seguito della risoluzione del contratto di leasing.

[Ord. 05.02.2021](#)[Download](#)

(Massime a cura di Marika Lombardi)

Ordinanza del 5 febbraio 2021

– Presidente: Dott.ssa Alessia Busato – Giudice relatore: Dott. Lorenzo Lentini

In materia di *leasing*, il ricorso al tasso sostitutivo ex art. 117 d.lgs. 385/1993 trova applicazione nelle ipotesi, invero eccezionali, in cui non sia assolutamente determinabile il tasso di interesse del rapporto, situazione che non può ritenersi sussistente qualora il corrispettivo del rapporto e le altre condizioni economiche siano illustrati chiaramente nel frontespizio del contratto.

Sotto il profilo della trasparenza, è sufficiente che il contratto di leasing riporti il “*tasso leasing*”, in quanto il t.a.e.g. va indicato solo se la parte utilizzatrice gode della disciplina di favore riservata ai consumatori.

I principi sono stati espressi nel giudizio di reclamo promosso dalla parte utilizzatrice di un contratto di leasing immobiliare avverso l'ordinanza che aveva disposto il rilascio dell'immobile alla medesima concessa in godimento a seguito della risoluzione del contratto.

[Ord. 05.02.2021](#)[Download](#)

(Massime a cura di Marika Lombardi)